



Codice Etico

Cash Flow srl

ex Decreto Legislativo n. 231/2001

Premessa

Il presente Codice Etico indica i principi cui deve conformarsi l'attività dei Mediatori Creditizi iscritti nell'apposito elenco presso l'Organismo. Esso integra ma non sostituisce ogni altra norma di carattere deontologico applicabile al Mediatore Creditizio per effetto della sua appartenenza ad un Ordine professionale o, in ogni caso, ad una categoria che debba rispondere, in base alla legge o ai regolamenti applicabili, a particolari regole di condotta nei confronti dei terzi nel l'esercizio dell'attività di mediazione.

Art. 1

Codice Europeo di Condotta per Mediatori

Accanto al presente Codice Etico, il Mediatore assume, come riferimento basilare per orientare la sua condotta nello svolgimento dell'attività di mediazione, il Codice Europeo di Condotta per Mediatori presentato alle Istituzioni Comunitarie il 2 luglio 2004, e a cui si fa espressamente riferimento nella Direttiva Europea 2008/52/CE sulla mediazione, pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea del 24 maggio 2008, che qui si intende integralmente richiamato.

Art. 2

Principi fondamentali

Il Mediatore deve rispettare i principi di indipendenza, neutralità ed imparzialità sia con riguardo alle parti intervenute nella mediazione, sia in relazione all'oggetto della stessa.

Egli deve altresì riconoscere il ruolo primario che nella mediazione è ricoperto dall'autodeterminazione

volontaria delle parti, e garantire la riservatezza del procedimento sia per quanto attiene la mediazione

nel suo complesso, sia per quanto riguarda i colloqui condotti individualmente con ciascuna parte, tranne quando non sia autorizzato espressamente dall'avente diritto alla garanzia della riservatezza.

Nel condurre il procedimento di mediazione il Mediatore deve garantire e promuovere il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede.

Nell'assistere le parti, egli deve presentare ogni elemento o circostanza in modo chiaro, avendo cura di non stravolgere il significato di quanto appreso, al fine di non fuorviare, sia dal punto fattuale che da quello giuridico, l'orientamento delle parti nella rappresentazione della realtà.

Il mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta competenza e diligenza, indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia, dal numero degli incontri e dal compenso.

Art. 3

Competenza

Il Mediatore deve conoscere a fondo le norme di legge e regolamentari che disciplinano il procedimento di mediazione, ed essere capace di spiegare, se richiesto dalle parti, i principi fondamentali che informano la mediazione come procedimento e, più in generale, come metodo di soluzione della controversia.

Qualora per la materia trattata ne ravvisi la necessità, potrà chiedere all'Organismo di avvalersi della collaborazione di un altro Mediatore – senza oneri aggiunti in capo alle parti – oppure, laddove siano necessarie specifiche competenze per le quali una co-mediazione risulti comunque insufficiente, il Mediatore potrà, con l'accordo delle parti, far ricorso ai servizi di un esperto, in veste analoga a quella del consulente tecnico. Quest'ultimo interverrà per aiutare le parti nella ricerca di una soluzione tecnicamente praticabile in favore della riuscita dell'esperimento di conciliazione, fermo restando il ruolo del Mediatore in ordine al corretto svolgimento della procedura di mediazione.

Art. 4

Indipendenza

Per indipendenza si intende l'assenza di ogni legame di natura oggettiva tra il Mediatore e ciascuna delle parti, sia che tale legame attenga alla sfera delle relazioni personali che all'ambito dei rapporti professionali o di affari.

In particolare, fermo restando tutto quanto previsto nel Regolamento del servizio di mediazione dell'Organismo e nelle disposizioni del presente codice etico, sono cause di incompatibilità con l'attività di mediatore per ogni singolo procedimento:

a) avere in corso con una delle parti o suo consulente o rappresentante o avvocato incarichi professionali di qualsiasi natura. Nel caso di svolgimento di incarichi professionali pregressi, il rapporto

deve essere cessato da almeno due anni e non debbono sussistere ragioni di credito o debito.

b) essere coniuge, parente o affine entro il terzo grado di una delle parti o suo consulente o rappresentante o avvocato

c) essere cliente o dipendente di una delle parti in causa o suo consulente o rappresentante o avvocato esserlo stato nei due anni precedenti.

d) essere debitore o creditore di una delle parti in causa o suo consulente o rappresentante o avvocato o esserlo stato nei due anni precedenti.

e) essere socio o associato di una delle parti o suo consulente o rappresentante o avvocato. In caso di

rapporti di società o affiliazione pregressi, tali rapporti devono essere cessati da almeno due anni;

f) appartenere, unitamente ad una parte o al professionista che l'assiste, ad un club, servizio, organizzazione politica o sindacale che comporti nei fatti o per statuto un legame particolarmente stretto tra i componenti.

Art. 5

Imparzialità

Per imparzialità si intende una condotta, da parte del Mediatore, scevra da favoritismi o pregiudizi nei confronti di alcuna delle parti presenti in mediazione o dei professionisti che le assistono. In particolare, il Mediatore non deve agire con parzialità o pregiudizio basati su caratteristiche personali dei singoli partecipanti, come ad esempio la razza, il credo, il sesso o il grado di istruzione. Il Mediatore non può accettare né offrire alle parti o ad una di esse doni, prestiti o concessioni di beni di valore tale da poter far sorgere un legittimo dubbio sulla sua effettiva imparzialità. Il Mediatore può accettare o conferire beni o servizi di valore non rilevante laddove questi siano forniti per facilitare la mediazione o per rispettare culture o usanze la cui osservanza non pregiudichi in alcun modo l'equidistanza del Mediatore nell'attitudine soggettiva con la quale si rapporta ai partecipanti alla mediazione.

Il Mediatore non deve in alcun modo favorire una parte privilegiandola rispetto ad altre sì da creare uno

squilibrio tra le parti stesse: egli cercherà di rispettare una sostanziale parità di condizione nella gestione del tempo e della modalità espositiva dei propri intendimenti da parte dei partecipanti. Ogni deroga dovrà essere giustificata sulla base della ragionevole esigenza di garantire un sostanziale equilibrio nelle opportunità offerte alle parti, o il rispetto della procedura stessa di mediazione: il Mediatore deve infatti impedire che una parte prevalga in maniera eccessivamente squilibrata sull'altra o pregiudichi con propri comportamenti il corretto svolgimento della mediazione.

Art. 6.

Neutralità

La neutralità riguardo all'oggetto della controversia rappresenta un elemento essenziale della mediazione.

Pertanto, se è necessario che il Mediatore si adoperi per favorire – al meglio delle sue capacità e competenze professionali – il raggiungimento di un accordo sostenibile fra i partecipanti alla mediazione, egli parimenti non deve avere alcun interesse particolare, di natura economica o giuridica, all'esito specifico che la conciliazione potrà sortire, tale da pregiudicare l'imparzialità e la indipendenza del Mediatore stesso riguardo allo svolgimento del procedimento di mediazione. Parimenti, il Mediatore non deve avere interesse di parte al risultato concernente la disposizione della materia oggetto della controversia (come potrebbe essere, a titolo indicativo ma non esaustivo, la cessione di un bene immobile ovvero l'attribuzione di un posto di lavoro o di qualsiasi altro tipo di incarico remunerato).

Art. 7.

Verifica e Dichiarazione di Imparzialità

Prima e durante ciascuna attività di mediazione per una specifica vertenza, il Mediatore è tenuto a controllare se emergano fatti o relazioni tali da inficiare la sua indipendenza, imparzialità e neutralità riguardo ai soggetti che partecipano alla mediazione o all'oggetto di quest'ultima.

A tal proposito il Mediatore, prima dell'incontro con le parti, deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità utilizzando lo specifico modulo di "Dichiarazione di Imparzialità"

predisposto dall'Organismo, allegato al Regolamento dello stesso; il Mediatore è altresì tenuto a fornire,

qualora le parti gliene facciano richiesta, opportuni ed ulteriori chiarimenti.

Art. 8

Consenso Informato

Il Mediatore è tenuto ad informare le parti sullo scopo della mediazione e sui principi e le regole che ne presidono lo svolgimento, assicurandosi che quanto riferito venga ben compreso e rispondendo in modo esaustivo a qualunque richiesta di chiarimenti. Qualora l'organismo di mediazione decidesse di introdurre un modulo di "Consenso informato", sarà obbligo del Mediatore attenersi a tutte le istruzioni

dell'Organismo in merito alla somministrazione del medesimo alle parti.

Art. 9

Conflitto di Interessi

A garanzia della propria indipendenza, imparzialità e neutralità, il Mediatore dovrà evitare situazioni di conflitto di interesse durante lo svolgimento della mediazione e per un ragionevole lasso di tempo successivo ad essa. Un conflitto di interesse può sorgere da un coinvolgimento di natura personale o professionale passato o presente, e che ragionevolmente possa mettere in dubbio la reale indipendenza ed imparzialità del Mediatore stesso.

Laddove ritenga che possano esservi situazioni tali da pregiudicare la propria imparzialità, indipendenza e neutralità nello svolgimento di uno specifico procedimento, il Mediatore è tenuto ad informare il Responsabile dell'Ente e le parti, e a ritirarsi dal proprio ruolo in tale mediazione, salvo che le parti decidano consapevolmente e congiuntamente in senso contrario.

Qualora il Mediatore ravvisi l'emergere di un conflitto di interessi durante lo svolgimento della mediazione, egli è tenuto a sospendere il procedimento e a informare tempestivamente il Responsabile dell'Ente e le parti, di modo da permettere ogni provvedimento o decisione idonei a garantire la ripresa e il corretto svolgimento della mediazione stessa.

In ogni caso, laddove il conflitto di interessi gravante sul Mediatore sia tale da poter ragionevolmente essere visto come un pregiudizio all'integrità della mediazione, il Mediatore sarà tenuto a rinunciare al proprio incarico indipendentemente dall'espresso desiderio o dalla concorde manifestazione di volontà delle parti.

Successivamente alla mediazione, il Mediatore è tenuto ad evitare di instaurare, per lo meno nel breve

termine, relazioni con qualsiasi partecipante tali da poter far sorgere dubbi sulla propria integrità nella passata mediazione. Nello sviluppare successive relazioni personali o professionali con uno qualsiasi dei partecipanti di una precedente mediazione, il Mediatore deve prendere in considerazione, nel determinare se tali relazioni possano creare un percepito o un attuale conflitto di interessi, fattori come il tempo trascorso dalla mediazione, e la natura della relazione intrapresa. Non costituisce invece causa di incompatibilità, e pertanto è rimessa alla piena libertà di coscienza del Mediatore, la decisione di astenersi od accettare l'incarico, il semplice fatto di una conoscenza superficiale o anche di amicizia generica e/o frequentazione sporadica, tali ad insindacabile giudizio del Mediatore di non influire minimamente sul suo comportamento, a meno che sia l'altra parte a sollevare la questione dell'incompatibilità.

Art. 10

Rinuncia all'incarico

Dopo aver espresso alle parti la propria intenzione di declinare l'incarico, oppure, dopo averlo accettato, di rinunciarvi per motivo ostativo sopravvenuto, il Mediatore è tenuto a redigere una nota scritta in merito, che trasmetterà al Responsabile dell'Organismo, indicando esplicitamente ancorché in modo sommario la ragione di tale decisione. Copia di tale documentazione sarà conservata presso la Segreteria, nel fascicolo della mediazione. Il cambio eventuale di Mediatore, anche in corso di procedimento, non comporta in alcun caso un maggiore onere per le parti.

Art. 11

Riservatezza

Il Mediatore non comunicherà a terzi informazioni sul comportamento puntuale delle parti nel procedimento di mediazione.

Il Mediatore deve mantenere la riservatezza di tutte le informazioni e i documenti ottenuti nel corso della mediazione, a meno che le parti non concordino diversamente, oppure quando egli venga diversamente autorizzato dall'avente diritto alla garanzia di riservatezza, ovvero infine quando un limite alla riservatezza sia imposto da disposizioni di legge o norme imperative.

Se le parti concordano che il Mediatore può render note, anche nel verbale di recepimento dell'accordo,

informazioni emerse nel corso della mediazione, questo congiunto consenso libera il Mediatore dall'obbligo di riservatezza solo per le informazioni di cui è espressamente autorizzata la menzione. Lo stesso vale per le informazioni emerse nei colloqui separati tra il Mediatore e la singola parte: spetta a quest'ultima, infatti, la facoltà di liberare, con il proprio espresso consenso, il mediatore dall'obbligo di riservatezza. Il Mediatore può, durante e dopo i colloqui, redigere note personali, considerazioni ed osservazioni su quanto apprende od osserva nel corso del

procedimento: esse possono essere utilizzate dal solo Mediatore e ai soli fini del procedimento de quo, ed andranno archiviate nel fascicolo della mediazione in una cartella a parte.

Il Mediatore potrà anche compilare una scheda destinata a rilevazioni interne sulla qualità del servizio e la sua implementazione: in tal caso, le informazioni saranno prive di diretto riferimento al nome dei partecipanti.

Se il Mediatore svolge attività di ricerca, di formazione, di consulenza professionale o di assistenza legale in altri contesti, egli dovrà garantire la protezione dell'anonimato delle parti intervenute nella mediazione qualora egli tragga lo spunto da quanto emerso in tale attività per esprimere considerazioni o esempi destinati alla docenza, alla produzione scientifica o ad altre prestazioni connesse alla sua attività professionale diversa dalla mediazione.

Art. 12

Qualità del procedimento

Il Mediatore ha il dovere di condurre il procedimento di mediazione ad un alto livello qualitativo, mirando a garantire un confronto equilibrato ed equo tra le parti.

Se il Mediatore si accorge che una parte, non assistita da alcun esperto, appare visibilmente a disagio oppure mostra di non comprendere appieno il procedimento, le sue fasi e quanto si sta chiarendo tra le

parti stesse, egli ha il dovere di adottare misure che, pur rispettando le parità di condizioni tra le parti e

garantendo il rispetto della sua imparzialità e neutralità, siano tali da consentire alla parte in difficoltà il recupero della capacità di comprensione, di equa partecipazione e tali da permetterle di esercitare pienamente la propria auto-determinazione negoziale. A tal fine il Mediatore potrà apportare anche opportune modifiche o accomodamenti al procedimento e alla sua scansione temporale.

Art. 13

Durata del procedimento

Il Mediatore deve prestare particolare attenzione alla durata del procedimento, in modo da garantire adeguati tempi e spazi alle parti sia nel confronto diretto tra queste ultime, sia nei colloqui separati, e in

modo da rispettare i limiti massimi di durata del procedimento previsti dalla legge. Egli dovrà valutare la

necessità di interrompere il procedimento o comunque di consentire delle pause o dei rinvii del suo svolgimento, ove necessari a ripristinare un confronto sereno, o a fornire alle parti il tempo per effettuare una più ponderata valutazione. Il Mediatore dovrà quindi evitare di accelerare il procedimento in modo da sacrificare la qualità complessiva del suo svolgimento, e, parallelamente, non dovrà insistere oltre ogni ragionevole limite nel prolungare la mediazione allorquando appare

evidente che il consenso delle parti non può essere raggiunto, e che non v'è spazio perché queste richiedano al Mediatore stesso di formulare una proposta ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 28/2011.

Art. 14

Limiti all'autonomia delle parti

Il Mediatore deve tenere a mente che nessun accordo o patteggiamento di tipo privatistico possono comporre situazioni giuridiche soggettive indisponibili di competenza esclusiva della funzione giudicante e, conseguentemente, non può formulare e/o avallare in qualunque modo proposte e accordi di tale natura.

Art. 15

Aggiornamento professionale

Al di là di specifici obblighi di legge, ogni Mediatore che opera per l'Organismo deve garantire un adeguato aggiornamento professionale, e si impegna a tal fine a seguire con una apprezzabile frequenza le attività formative riconosciute dall'Organismo stesso come idonee a garantire l'aggiornamento professionale richiesto.

ALLEGATO

Elenco dei reati presupposti ex d.lgs 231/01

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24, D.Lgs. 231/01).

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25, D.Lgs. 231/01).

- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.).

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7].

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 615-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25, D.Lgs. 231/01).

- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.).

Reati di falso nummario (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001].

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.).

Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.);
- Falso in prospetto (art. 2623, comma 1 e 2, c.c.) (l'art. 2623 è soppresso dal 12/01/2006 dalla Legge del 28/12/2005 n. 262 art. 34;
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, comma 1 e 2, c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);

- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [Articolo aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 31];
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38];
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9].

- Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184);
- Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3].

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

La responsabilità amministrativa di un ente sorge anche in relazione ai seguenti reati:

Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10). L'art. 3 della legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) (abrogato dall'art. 64, co. 1, let. f);

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) (abrogato dal D.Lgs. 231/07, art. 64, co. 1, let. f);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).